

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1275

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, CACCIA, AGRUSTI, ANDREOLI, ARTESE, BONETTI, CICCARDINI, PERRONE, REBULLA, SAVIO, STEGAGNINI, ZOPPI, MELELEO, ZAMBERLETTI, TASSONE, MONACI, BISAGNO, RABINO, LUSETTI, MICHELINI, RICCI, BUONOCORE, CASATI, MATARRESE, PORTATADINO, TESINI, VITI, MASTELLA, CARELLI, FERRARI BRUNO, AMALFITANO, BARUFFI, RIVERA, MENSORIO, LATTERI, CAFARELLI, BORRI

Presentata il 29 luglio 1987

Nuove norme per il riconoscimento degli studi compiuti presso l'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma ai fini della iscrizione alla facoltà universitaria del corso di laurea in giurisprudenza da parte degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La serietà degli studi, il rigore scientifico-didattico e la elevata qualificazione dei docenti hanno reso possibile la piena equivalenza degli insegnamenti svolti in alcune materie presso gli istituti militari per la formazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo a quelli universitari. In considerazione di ciò, la vigente legislazione già prevede il parziale riconoscimento di alcuni esami compiuti in detti istituti ai fini del conseguimento della laurea in talune facoltà.

In particolare, la legge 20 novembre 1971, n. 1095, stabilisce che agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma

dei carabinieri, che abbiano frequentato i corsi ordinari dell'Accademia militare di Modena e della Scuola ufficiali carabinieri di Roma, vengano convalidati gli esami elencati nella tabella A annessa alla citata legge n. 1095 del 1971, per la iscrizione al secondo od al terzo anno di corso — a giudizio del competente consiglio di facoltà — per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche od in economia e commercio.

Tale riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

a) possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il corso di laurea prescelto;

b) insegnamento impartito da docenti universitari;

c) programmi analoghi a quelli dell'ateneo a cui si chiede l'iscrizione ed approvati con decreto interministeriale.

In quest'ultimo periodo, tuttavia, il ciclo formativo dell'ufficiale in servizio permanente effettivo dei carabinieri è stato oggetto di profonde innovazioni per il costante aggiornamento dei programmi di studio e per la introduzione di nuove discipline di natura giuridica. Ciò al fine di allineare la preparazione culturale e professionale dei futuri ufficiali alle accresciute e più impegnative esigenze operative e funzionali dell'Arma.

L'attuale piano di studio, infatti, comprende la quasi totalità delle materie di esami previste per la facoltà di giurisprudenza.

Ferme restando le condizioni previste dalla precedente normativa, la presente proposta di legge tende a:

a) adeguare i programmi d'insegnamento delle materie giuridiche a quelli

corrispondenti delle facoltà di giurisprudenza delle università di Modena e Roma. Ciò in considerazione della ubicazione in tali sedi dei due istituti militari di formazione ed allo scopo di favorire i contatti tra i detti istituti ed i due prestigiosi atenei;

b) indirizzare la preparazione dei discenti esclusivamente verso la laurea in giurisprudenza, ritenuta — tra tutte — la più aderente alle attribuzioni ed alle qualifiche degli ufficiali dei carabinieri;

c) consentire ad essi l'iscrizione all'ultimo anno di corso di tale facoltà e conseguire il relativo diploma di laurea mediante il superamento di altri due esami e la discussione della tesi;

d) modificare l'attuale tabella con l'inserimento delle nuove discipline già attivate.

Il provvedimento, che si sottopone all'esame ed alla sollecita approvazione del Parlamento, non comporterà maggiori oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico 1987-1988, agli ufficiali del servizio permanente effettivo dei carabinieri provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia militare e della Scuola ufficiali carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia ed in quello di applicazione presso la suindicata scuola nelle materie elencate nella tabella A allegata alla presente legge ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 per l'ammissione all'ultimo anno del corso di laurea di giurisprudenza, con delibera del competente consiglio di facoltà.

ART. 2.

1. Il riconoscimento degli esami ai fini universitari è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia, del titolo di studio richiesto per il corso di laurea in giurisprudenza da parte dell'ufficiale interessato ed alle condizioni che i relativi insegnamenti risultino essere stati impartiti da docenti universitari, i programmi siano quelli adottati nei corrispondenti anni accademici dalle università statali di Modena e di Roma, per le materie svolte rispettivamente presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali, e siano stati approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 3.

1. Le norme riguardanti l'Arma dei carabinieri di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, sono abrogate e la tabella A delle materie di insegnamento relativa agli esami di cui all'articolo 1 per la parte riguardante gli ufficiali dei carabinieri è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

TABELLA A.

MATERIE DI INSEGNAMENTO RELATIVE
AGLI ESAMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1A. *FONDAMENTALI*

1. Diritto amministrativo I e II (corso biennale con esame annuale al termine di ogni anno)
2. Diritto civile I e II (corso biennale con unico esame al termine)
3. Diritto commerciale
4. Diritto costituzionale
5. Diritto del lavoro
6. Diritto ecclesiastico
7. Diritto internazionale
8. Diritto penale I e II (corso biennale con esame annuale al termine di ogni anno)
9. Diritto processuale civile
10. Diritto romano I e II (corso biennale con unico esame al termine)
11. Economia politica
12. Filosofia del diritto
13. Istituzioni di diritto privato
14. Istituzioni di diritto romano
15. Procedura penale
16. Politica economica e finanziaria
17. Storia del diritto italiano I e II (corso biennale con unico esame al termine)
18. Storia del diritto romano

B. *COMPLEMENTARI*

1. Criminologia (mutuato da Medicina e Chirurgia)
2. Medicina legale e delle assicurazioni
3. Statistica